REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Sezione procedure concorsuali

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott.ssa **Annamaria Casadonte** presidente
dott.ssa **Stefania Calò** giudice rel.
dott. **Francesco Rinaldi** giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Letto il ricorso n. 91/2026 proposto dai signori VERONA MARIACRISTINA e MAURO ALTOMANI ed il ricorso n. 91/2026 proposto dalla società BERTONI S.R.L., diretti ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società **FORGRANA CORRADINI S.P.A.** (c.f. 00308400357 e partita iva 00141480350), con sede legale in GUASTALLA (RE), VIA 200 BIOLCHE 6/A, FRAZIONE S. ROCCO;

letta la memoria di costituzione della società debitrice con la quale è chiesto il rigetto dei ricorsi, da un lato, non sussistendo lo stato di insolenza della debitrice, dall'altro, non essendo il credito della società Bertoni s.r.l. sorretto da un titolo esecutivo;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 ccii, in considerazione dell'ubicazione, nel circondario di Reggio Emilia, della sede legale della resistente;

ritenuto che l'iniziativa del creditore per l'apertura della liquidazione giudiziale debba qualificarsi come un'azione di parte e, quindi, la sussistenza del credito in capo all'istante costituisce una condizione della azione. Nel caso di specie, i signori Verona e Altomani sono creditori della società Forgrana Corradini s.p.a. della somma di euro 72.873,40, in forza dei decreti ingiuntivi n. 356/2025 e n. 43/2026, ritualmente notificati alla debitrice unitamente ai relativi atti di precetto, risultando così soddisfatto il requisito dell'art. 49, co. 5, CCII, indipendentemente dall'esistenza, o meno, dell'ulteriore credito della società Bertoni s.r.l., contestato dalla debitrice;

premesso, nel merito, che spetta al creditore che agisce per ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dimostrare che la controparte rientra tra gli enti soggetti alla procedura

concorsuale e versa in stato di insolvenza e che sussiste il presupposto previsto dall'art. 49, comma 5, CCII; incombe sul soggetto nei cui confronti è proposta la domanda, per converso, l'onere della prova circa il possesso congiunto dei requisiti di esclusione sanciti dall'art. 2, comma 1, lett. d) CCII;

rilevato, in questa prospettiva, che la società Forgrana Corradini s.p.a. è soggetta alle disposizioni del CCII (art. 1), essendo organizzata in forma di società per azioni e svolgendo attività commerciale (commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, prosciutti ed alimentari in genere); è tuttora iscritta nel Registro delle Imprese, sicché non risulta trascorso il termine stabilito dall'art. 33 CCII;

considerato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di euro 30.000,00 stabilita dall'art. 49, comma 5, CCII: come osservato sopra, i signori Verona e Altomani sono creditori della somma di euro 72.873,40;

ritenuto che la debitrice versi in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile, tra l'altro, dall'entità del debito nei confronti dei ricorrenti, signori Verona e Altomani, e dall'esito negativo dei pignoramenti presso terzi intentati dai medesimi;

rilevato che la resistente non ha provato il possesso congiunto dei requisiti di esclusione previsti dall'art. 2, comma 1, CCII e, anzi, dall'ultimo bilancio di esercizio depositato al 31/12/2024 risulta dimostrata l'insussistenza dei predetti requisiti;

ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

ritenuto che, per la particolare complessità della procedura, l'udienza per la verifica dello stato passivo può essere fissata oltre il termine minimo di legge;

considerato, infine, che in ipotesi di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale gli oneri processuali spettanti alla parte ricorrente devono essere accertati nelle forme previste per l'approvazione del passivo quali spese di giustizia munite di privilegio ex artt. 2755, 2770 e 2777 del codice civile;

p.q.m.

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 ccii, così provvede:

I. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società **FORGRANA CORRADINI S.P.A.** (c.f. 00308400357 e partita iva 00141480350), con sede legale in GUASTALLA (RE), VIA 200 BIOLCHE 6/A;

II. nomina giudice delegato la dott. Stefania Calò;

III. nomina curatore la dott.ssa Federica Lenzini;

IV. ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-*bis* codice civile), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;

V. stabilisce il giorno **23/03/2027** ore **10,15** (ufficio 2A.15, 2° piano del tribunale) per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;

VI. assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui al numero precedente per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art. 201 ccii, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

VII. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disp. att. del codice di procedura civile:

1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto-legge 31/05/2010 n. 78, convertito dalla legge 30/07/2010 n. 122 e successive modificazioni;

4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

VIII. dichiara che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva;

IX. ordina la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 49 comma 4 ccii;

X. autorizza il curatore ad acquisire tutta la documentazione contenuta nel presente fascicolo, disponendo che la cancelleria procedure concorsuali metta immediatamente tale documentazione a disposizione del curatore.

Così deciso in Reggio Emilia il 12/11/2026, nella camera di consiglio della prima sezione.

Il giudice rel.

Stefania Calò

La presidente
Annamaria Casadonte